



Ufficio stampa

# Rassegna stampa

2 settembre 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:[claudio.rao@oua.it](mailto:claudio.rao@oua.it))

## SOMMARIO

- Pag 3 CLASS ACTION: Dal 2010 la class action pubblica (il sole 24 ore)  
Pag 4 CLASS ACTION: E nel privato l'obiettivo é il risarcimento (il sole 24 ore)  
Pag 5 CLASS ACTION: Indennizzo sui ritardi burocratici (il sole 24 ore)  
Pag 6 PREVIDENZA: Sette Casse al collasso - di Marino Longoni (italia oggi)  
Pag 7 PREVIDENZA: Casse a rischio commissariamento (italia oggi)  
Pag 9 AVVOCATI: Stanza in prestito? Niente Irap (italia oggi)

## IL SOLE 24 ORE

Giustizia. Nella riunione di ieri del preconsiglio primo giro di tavolo sullo schema di decreto legislativo

### **Dal 2010 la class action pubblica**

Contro lo sciopero selvaggio di autobus o metro, i ritardi dei treni, così come i disservizi nell'erogazione di gas, luce, acqua o telefono il cittadino dal 1° gennaio 2010 potrà chiamare direttamente in giudizio i concessionari dei servizi pubblici. Ma attenzione. Anche ricorrendo alla class action il cittadino/consumatore, a differenza dell'azione collettiva di risarcimento nei confronti dei privati - nella nuova versione introdotta nel codice del Consumo dal collegato sullo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese (legge n. 99/2009, articolo 49) - non si vedrà riconoscere un solo euro ma potrà puntare all'immediato ripristino del «corretto svolgimento delle funzioni o la corretta erogazione del servizio». Questo significa che i soggetti che erogano le attività ricomprese nell'ombrello protettivo del provvedimento (da cui sono escluse solo le autorità) si esporranno, in caso di irregolarità, a un duplice rischio. Quello di dover porre immediatamente rimedio alle disfunzioni lamentate dagli utenti attraverso il nuovo mezzo di tutela giurisdizionale e, in prospettiva, anche di dover risarcire in caso di successo di una class action privata di tipo risarcitorio, collaterale. Cos'è il ministro per la Pa, Renato Brunetta, rilancia e alza il tiro sulla class action nella pubblica amministrazione. Come promesso sulle pagine di questo giornale lunedì 24 agosto, sulla class action nella Pa- giudicata dallo stesso ministro «la sanzione delle sanzioni» - Brunetta ha, infatti, deciso di spingere sull'acceleratore. Nella riunione di ieri del primo preconsiglio dopo la pausa estiva, i tecnici di Brunetta hanno presentato ai colleghi di Governo, per un primo giro di tavolo un provvedimento già strutturato in sette articoli. Scopo dell'istruttoria è portare il decreto attuativo della legge 15/09 all'esame del consiglio dei ministri, magari già della prossima settimana. L'articolato ricalca in buona parte quanto già aveva proposto Brunetta nel più ampio provvedimento di definizione degli standard qualitativi della Pa e delle Carte dei servizi, giunto anch'esso in dirittura d'arrivo dopo il via libera della Conferenza unificata e gli attesi pareri delle commissioni parlamentari. Ma i malumori sollevati nella primavera scorsa tra i concessionari dei servizi pubblici e l'opposizione netta di colleghi di Governo, come il ministro dell'Economia soprattutto per gli alti costi che potrebbe produrre la class action nella Pa, avevano spinto il ministro della Pubblica amministrazione a stralciare le norme specifiche. Questa volta, però, la proposta presentata ieri dal ministro per la pubblica amministrazione è corredata da un parere facoltativo richiesto al Consiglio di Stato che, sia pure con alcuni aggiustamenti, ha già espresso un parere favorevole sullo schema di decreto. I giudici di Palazzo Spada si sono spinti a sottolineare, con tanto di i plauso, la scelta effettuata dal Governo, che è caratterizzata da una I «portata più ampia della mera responsabilizzazione del pubblico dipendente», e, punta a introdurre nell'ordinamento anche l'azione collettiva nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. Una forma di legittima tutela del cittadino, sottolineano gli estensori del parere, che rappresenta, allo stesso tempo, un forte strumento di pressione sugli apparati pubblici e un mezzo volto a garantire l'efficienza del procedimento di produzione del servizio. Secondo quanto previsto dall'articolo 1 della bozza, infatti, la class action potrà essere attivata davanti al giudice amministrativo da un singolo o da associazioni e comitati per ottenere dal soggetto pubblico che abbia leso in modo diretto, concreto e attuale gli interessi di più utenti o consumatori il ripristino del corretto svolgimento della funzione o del servizio erogato. Alla causa vera e propria si potrà, però, arrivare solo dopo aver diffidato l'amministrazione o il concessionario inadempiente che avranno 30 giorni di tempo per correre ai ripari ed evitare il ricorso giudiziario e la mannaia di un'eventuale sentenza di condanna. In quest'ultimo caso il soggetto soccombente, oltre al ripristino del servizio, sarà tenuto al pagamento delle spese legali e di pubblicazione del provvedimento di censura e si esporrà alle ulteriori conseguenze che potranno essere adottate anche nei confronti dei dirigenti a livello disciplinare ovvero di risarcimento del danno erariale da parte della Corte dei conti. *Marco Gasparini Marco Mobili*

## IL SOLE 24 ORE

Per gli illeciti delle imprese

### **E nel privato l'obiettivo è il risarcimento**

Cittadino come consumatore o come utente? La sostanza non cambia. Perché dal 1° gennaio 2010 gli italiani potrebbero avere a disposizione due inediti strumenti per fare valere i propri diritti. Dall'anno prossimo dovrebbero infatti entrare in vigore due tipologie di azione collettiva: una nel settore privato per contrastare una nutrita serie di illeciti, l'altra in quello pubblico per "mettere in riga" la pubblica amministrazione e bloccarla su standard di efficienza. Con un possibile effetto tagliola a carico dei concessionari di servizi pubblici, che potrebbero anche essere bersaglio di entrambe, da una parte come erogatori di prestazioni di pubblico interesse e dall'altra come contraenti di un "classico" contratto seriale, tradotto in moduli o formulari uguali per tutte le parti. La sommatoria, che peraltro non è esclusa esplicitamente dal decreto legislativo Brunetta, è resa possibile per effetto dei diversi obiettivi che le due azioni (che tra l'altro possono essere proposte anche dal singolo cittadino in grado di aggregare attorno alla sua azione gli interessi di una collettività), puntano a raggiungere. Se infatti nel settore pubblico l'azione collettiva ha come scopo il ripristino dei meccanismi di efficienza nell'erogazione della prestazione, nel settore privato il bersaglio è una somma di denaro a titolo di risarcimento (possibilità invece espressamente negata dal decreto Brunetta). Diversa è anche la tipologia dei diritti che possono essere tutelati attraverso i nuovi strumenti. La class action privata, approvata faticosamente nell'ambito delle misure per il rilancio dello sviluppo, può riguardare illeciti relativi a diritti di una pluralità di consumatori che si trovano in una situazione identica nei confronti di una stessa impresa, compresi quelli relativi ai contratti seriali, i diritti che spettano ai consumatori finali di un determinato prodotto, anche in assenza di un vero e proprio contratto, e i diritti identici che nascono da pratiche commerciali scorrette o da condotte anticoncorrenziali. Sotto tiro finiscono così gli illeciti riscontrati nell'ambito dei contratti di conto corrente o nelle polizze assicurative o, caso di evidente possibile sovrapposizione, nella fornitura di pubblici servizi come elettricità, gas o acqua. Potranno essere interessati anche altri contratti, come quelli con le agenzie di viaggio, ma bisognerà sempre che esista l'identità degli interessi che saranno fatti valere in maniera collettiva. Su quest'ultimo punto sarà decisiva così la verifica dell'autorità giudiziaria (mentre l'azione collettiva pubblica finirà in prima battuta davanti ai Tar), come pure sull'altro nodo cruciale della corrispondenza tra interessi collettivi e strumento di tutela. La class action privata servirà poi come possibile rimedio contro la merce difettosa, dall'elettrodomestico ad auto e moto, e contro i cartelli tra produttori che impediscono ai consumatori di ottenere forti ribassi sui prezzi di beni di larga diffusione come il latte, o contro le intese tra banche che rendono più complessa la chiusura di un conto corrente. Più incerta, e toccherà probabilmente alla magistratura sciogliere i dubbi, la possibilità di un'azione collettiva sui crack finanziari: a militare in senso contrario all'ammissibilità sembrano essere sia la collocazione delle norme nel Codice del consumo sia la difficoltà di provare l'identità, non solo l'omogeneità, degli interessi di classe. *Giovanni Negri*

## IL SOLE 24 ORE

L'altra «arma»

### **Indennizzo sui ritardi burocratici**

Da qualche settimana ai cittadini è stata messa in mano un'arma in più per contrastare le inerzie della burocrazia. Con la legge n. 69, nella quale è contenuta la riforma Alfano del processo civile, è stato drasticamente tagliato da 90 a 30 giorni il termine ordinario a disposizione degli uffici pubblici per rispondere alle istanze dei cittadini. La nuova scadenza costituisce un ritorno al passato perché la versione "primitiva" della legge 241/90, la legge con le disposizioni sull'accesso agli atti pubblici e più in generale bussola nei rapporti tra pubblico e privato, prevedeva un termine di 30 giorni che in seguito venne elevato. E per rafforzare il termine e mettere pressione sui burocrati pubblici, la legge 69 stabilisce il diritto al risarcimento per il danno ingiusto procurato al cittadino dal mancato rispetto della scadenza per la conclusione del procedimento. Non sono previsti però parametri ai quali uniformare il risarcimento stesso. La disposizione stabilisce inoltre che la competenza esclusiva in materia sia attribuita al giudice amministrativo e che il diritto al risarcimento è prescritto nell'arco di cinque anni. Inoltre, il rispetto del termine costituisce uno degli elementi in base ai quali è effettuata la valutazione del dirigente e di esso si deve tenere conto per la corresponsione di quella parte della retribuzione caratterizzata da variabilità, legata al raggiungimento di specifici risultati. La legge sulla semplificazione e il processo civile apre anche alla possibilità che con il medesimo procedimento giudiziario davanti al Tar il cittadino ottenga anche una pronuncia sulla fondatezza della propria istanza: viene infatti eliminata la necessità della preventiva diffida nei confronti della pubblica amministrazione, mettendo nelle mani del giudice amministrativo di costringere all'adozione del provvedimento richiesto il pubblico renitente. *G.Ne.*

## ITALIA OGGI

### Sette Casse al collasso

La previdenza dei professionisti rischia il commissariamento

di Marino Longoni

Riforma o morte. Molte casse di previdenza dei liberi professionisti si trovano ormai davanti a questo bivio. Se non riusciranno a dare un giro di vite alle prestazioni e un colpo d'acceleratore ai contributi versati dagli iscritti, dietro l'angolo c'è il commissariamento. È questo il risultato che emerge da un documento riservatissimo predisposto dal ministero del lavoro, che ItaliaOggi è in grado di anticipare. A rischio, in particolare, le Casse di avvocati, ragionieri, agenti di commercio, consulenti del lavoro, medici, veterinari e giornalisti. Sono questi infatti gli enti di previdenza che non sono in grado di rispettare i criteri imposti dalla legge finanziaria del 2007 che ha richiesto... (...) la sostenibilità trentennale dei bilanci (prima era solo quindicennale). Il problema è quello di stabilire come deve essere calcolata questa sostenibilità. Secondo le Casse di previdenza questa sarebbe garantita fino a quando non viene meno tutto il patrimonio dell'ente. Impostata la questione in questo modo solo la Cassa di previdenza dei medici sarebbe fuori rotta. Ma il ministero del lavoro e il ministero dell'economia non condividono questo sistema di valutazione. La sostenibilità trentennale dovrebbe, secondo questi dicasteri, essere calcolata prendendo in considerazione l'equilibrio di gestione tra tutte le uscite dell'ente (quindi le spese per il pagamento delle pensioni e quelle di gestione) e tutte le entrate (contributive e finanziarie). Vi sarebbe equilibrio solo quando le prime non superano le seconde. Impostata in questo modo la questione muta radicalmente e mette fuori rotta quasi tutte le Casse che utilizzano sistemi diversi dal contributivo. Infatti le Casse più giovani, istituite con il dlgs 103 del 1996, non hanno problemi: al contrario il loro unico tarlo è quello di garantire l'adeguatezza dell'assegno pensionistico rispetto ai contributi versati. A complicare ancora di più la faccenda è il fatto che le Casse in squilibrio hanno presentato da oltre un anno progetti di riforma dei propri sistemi previdenziali, senza ottenere finora risposte dal ministero del lavoro. La crisi finanziaria degli ultimi mesi ha probabilmente solo contribuito ad aggravare la situazione (tanto che i progetti di riforma a questo punto potrebbero non essere più adeguati). Rimane il fatto che a livello ufficiale non si muove nulla. E se le casse da una parte sono consapevoli della aleatorietà dei propri bilanci (tanto da aver predisposto progetti di riforma), il ministero del lavoro, competente per la vigilanza, sembra essersi arroccato su criteri di valutazione estremamente prudenziali ma piuttosto sterili. E così i progetti di riforma giacciono in un cassetto, in attesa di tempi migliori.

## ITALIA OGGI

Documento riservato del ministero del lavoro con la lista degli enti di previdenza in sofferenza

### **Casse a rischio commissariamento**

In sette non superano la soglia della sostenibilità a 30 anni

Almeno sette casse di previdenza dei professionisti sono a rischio a commissariamento. Se il ministero del lavoro dovesse oggi decidere di applicare alla lettera la legge, per avvocati, ragionieri, agenti di commercio, consulenti del lavoro, medici, veterinari, giornalisti si aprirebbe una fase di amministrazione controllata per riportare i conti in equilibrio (così come previsto dall'articolo 2 comma 4 del dlgs 509/94). I sette enti previdenziali in questione, infatti, stando a un documento riservato del ministero del lavoro, che ItaliaOggi è in grado di anticipare, non hanno ad oggi la sostenibilità a 30 anni richiesta del comma 763 della legge n. 296/2006. Anzi, in qualche caso ci sono passività già dal 2007. Solo l'approvazione delle riforme che le casse hanno già presentato circa un anno e mezzo fa potrebbe scongiurare il rischio commissariamento. Dato che i nuovi statuti porrebbero dei rimedi (comunque non definitivi) agli squilibri di gestione evidenziati dal documento ministeriale. Ma andiamo con ordine.

Il controllo di gestione secondo gli enti

In base alla Finanziaria del 2007 le casse di previdenza hanno presentato a fine 2008 i loro bilanci tecnici (al 31 dicembre 2006). Si tratta di proiezioni attuariali fatte in base a delle variabili macroeconomiche fornite dal ministero del lavoro (si veda ItaliaOggi dell'8 maggio 2008) per valutare la tenuta dei conti in un arco temporale di almeno 30 anni (prima era di 15 anni). Una commissione di esperti del ministero ha valutato questi documenti (si veda tabella) dai quali emerge chi soffre e chi no. Stando ad una prima lettura, ovvero prendendo come riferimento il patrimonio al 2036 (30 anni dal 2006), solo la cassa dei medici risulterebbe in sofferenza. Addirittura per la gestione degli specialisti il patrimonio sarà azzerato già dal 2010 proiettandosi nel 2036 con una passività di un milione di euro. Mentre, prendendo a riferimento sempre e solo la consistenza patrimoniale come punto di non ritorno, fra tre decenni tutte le altre casse riuscirebbero a superare indenni la valutazione. Ma così non è. Il ministero del lavoro, infatti, ha già indicato alle casse in passato che il criterio di valutazione non è l'azzeramento del patrimonio bensì il saldo contabile al 2036, ovvero l'equilibrio di gestione fra tutte le entrate (contributive e non) e le uscite (pensionistiche e non).

Il documento del ministero

È stato il ministero dell'economia investito dalla richiesta di chiarimento del ministero del lavoro a dare una chiave di lettura inequivocabile della nuova norma. Una indicazione ribadita nel corso di un'audizione di Giovanni Geroldi, il direttore della divisione previdenziale del ministero guidato da Maurizio Sacconi, presso la bicamerale per il controllo degli enti di previdenza l'11 febbraio 2009. Si legge a pag. 7 del resoconto che la «per quanto riguarda la metodologia meno prudente (voluta dalle casse, ndr) che avrebbe lasciato maggiore spazio, sarebbe stata quella di prendere come punto di riferimento l'azzeramento del patrimonio. C'è stata anche una proposta ufficiale in tal senso, nella lettera proveniente dal Consiglio nazionale degli attuari. I ministeri vigilanti (economia, lavoro,

giustizia, ndr) hanno invece ritenuto di adottare un altro criterio, già implicito nei precedenti meccanismi di vigilanza sui bilanci tecnici, consistente nell'utilizzare il saldo economico (dato dalla somma di saldo previdenziale e redditività del patrimonio), valutando il momento in cui diventa negativo».

Lo squilibrio di gestione secondo il ministero

La lettura della norma da parte del ministero, dunque, finisce per cambiare le carte in tavola. E di conseguenza la sostenibilità scende oltre il limite di guardia previsto per legge. Ma non è ancora tutto. Tempi più difficili attendono le gestioni previdenziali dei professionisti. Nel 2010 le casse dovranno elaborare i nuovi bilanci tecnici al 31 dicembre 2009 in base al un nuovo Documento di programmazione economica finanziaria. Nelle prossime proiezioni attuariali la pesante crisi dei mercati non potrà non spingere ancora più verso il basso la sostenibilità di tutti gli enti. Chi non mostra alcun segnale di sofferenza sono le casse giovani, quelle nate con il dlgs 103/96. Il loro sistema contributivo (si prende quanto si versa più la rivalutazione) sembra essere quello che non teme squilibri, anche se la sostenibilità di lunghissimo periodo deve fare i conti con una scarsa o scarsissima adeguatezza delle prestazioni.

La possibile soluzione

Solo l'approvazione delle riforme già da tempo depositate al ministero del lavoro scongiurerebbe l'eventuale intenzione di adottare il pugno di ferro con l'amministrazione controllata. Le casse maggiormente esposte, infatti, hanno presentato la revisione dei propri statuti già da oltre un anno. Ne sanno qualcosa Cassa forense (avvocati), Enpacl (consulenti del lavoro), Inarcassa (ingegneri e architetti). Nei primi due casi i confronti fra i diretti interessati sono stati utili per cercare di risolvere alcune criticità. Anche se la strada sembra tutta in salita. Ma a leggere i dati, se le cose non andavano bene al 31 dicembre 2006 non è ipotizzabile, vista la crisi dei rendimenti degli investimenti, un miglioramento dei conti per il triennio successivo. Dunque nuove riforme e nuove attese. *Ignazio Marino*



## ITALIA OGGI

Avvocati

### **Stanza in prestito? Niente Irap**

Non paga l'Irap il professionista che usa una stanza e un computer avuti in prestito da un parente all'interno del suo studio.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18973 del 31 agosto 2009, ha accordato il rimborso a un giovane legale che usava una stanza e il pc all'interno dello studio del padre.

Insomma, ricevere gli strumenti per lavorare in comodato da un parente potrebbe essere un giusto motivo di esenzione. Subito dopo l'estate la Suprema corte deposita un'altra sentenza allineata con la minoritaria linea buonista sull'Irap e che è destinata a creare ancora più confusione.

Il motivo presentato dal giovane professionista, si legge in sentenza, «è fondato poiché, premesso che è pacifico in causa che il ricorrente, all'epoca che interessa, usufruiva di una stanza e di un pc concessigli in comodato dal padre nell'ambito del suo studio professionale, la sentenza della ctr dell'Umbria non è conforme al principio «sull'Irap e l'autonoma organizzazione».

«A norma del combinato disposto degli artt. 2 e 3 del dlgs 446 del 1997», si legge in sentenza, «l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'Irap solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata e il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui».

Applicando il principio a questo caso la sezione tributaria del Palazzaccio ha quindi chiarito che «apparendo evidente che nella specie non ricorre il requisito dell'autonoma organizzazione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata dev'essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente». *Debora Alberici*